



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SGO/DEL/2019/000

OGGETTO: Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 - Approvazione
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) I.R.C.C.S.
“Giovanni Paolo II” di Bari 2018-2020.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Politiche di governo del personale S.S.R.", confermata dal Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R." e dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", riferisce quanto segue:

Visto il D.lgs. n. 165/2001 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017, ed in particolare:

- l'art. 6, il quale prevede che "*allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguiere obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonchè con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter*" (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto comma 2, "*ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*" (comma 3). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti "*non possono assumere nuovo personale*" (comma 6).
- L'art. 6-bis, comma 2, il quale prevede che le Amministrazioni interessate dall'esternalizzazione di servizi originariamente prodotti al proprio interno "*provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente*".
- l'art. 6-ter, il quale al comma 1 stabilisce che "*con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali*".

Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione - tra l'altro - eventuali "*fabbisogni standard definiti a livello territoriale*".

Considerato che:

- Il Dipartimento regionale per la Promozione della salute, in attuazione dell'art. 1, co. 541, della Legge n. 208/2015, con nota prot. n. AOO_005-120 del 23.3.2018 ha trasmesso al Tavolo tecnico ministeriale per la verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza la proposta regionale di Piano del Fabbisogno di personale ospedaliero del S.S.R., definito sulla base della rete ospedaliera regionale approvata con Regolamento regionale n. 7/2017 s.m.i. nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera di cui all'Allegato 1 del D.M. 70/2015.
- I Ministeri affiancati, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018, hanno espresso la valutazione di propria competenza rispetto alla citata proposta di Piano regionale del Fabbisogno di personale ospedaliero, indicando espressamente - con riferimento al personale medico, infermieristico, ostetrico ed OSS - i valori di fabbisogno di personale minimo e massimo (FTE min ed FTE max) da assumere a livello regionale.
- In applicazione del suddetto verbale ministeriale, al fine di fornire indicazioni alle Aziende ed Enti del S.S.R. per la definizione dei rispettivi Piani di fabbisogno del personale ospedaliero, con nota prot. AOO-183-9730 del 26/06/2018 il Dipartimento regionale della Salute ha proceduto alla disaggregazione su base aziendale dei valori di fabbisogno minimo (FTE min) e massimo (FTE max) indicati dai Ministeri affiancati. Tale disaggregazione del fabbisogno a livello aziendale è stata operata, per profilo

professionale e per disciplina, ridistribuendo i valori di fabbisogno riconosciuti dal Ministero con il citato verbale del 29.3.2018 in misura proporzionale all'incidenza percentuale di ciascun fabbisogno aziendale rispetto al fabbisogno regionale proposto al Ministero nel marzo 2018;

- Successivamente, a seguito del confronto con le Aziende ed Enti del S.S.R. e delle conseguenti valutazioni di parte regionale, sono emerse una serie di criticità connesse alla pedissequa applicazione dei valori di fabbisogno rivenienti dal verbale ministeriale del 29.3.2018, segnalati ai Ministeri affiancati con nota prot. AOO_005-250 del 23.7.2018.

In particolare, per taluni reparti/servizi previsti dalla rete ospedaliera regionale è stata rilevata la mancata previsione o l'inadeguatezza dei valori ministeriali di fabbisogno, in quanto insufficienti ad assicurare il funzionamento minimo dei suddetti reparti/servizi e dunque l'erogazione dei relativi Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero in quanto non coerenti con i requisiti organizzativi minimi previsti - per specifici settori o attività - da Decreti ministeriali, Accordi Stato-Regioni o Linee guida regionali, ovvero in quanto inidonei a consentire la turnazione del personale sanitario nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all'art. 14 della L. 161/2014.

E' stata rilevata altresì la mancata previsione di specifici standard ministeriali relativi ad alcuni profili professionali del personale ospedaliero (diversi dal personale medico, infermieristico, ostetrico ed OSS), al personale delle strutture sanitarie territoriali ed al personale amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l'approvazione delle "Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018", con la quale sinteticamente:

- nella parte prima ("Principi generali") si delineano la struttura e le modalità di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure di adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va redatto il suddetto Piano.
- nella parte seconda ("Il fabbisogno di personale ospedaliero") si forniscono gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della "Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale" elaborata dal Ministero della Salute (cd. "metodo Piemonte") e condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di Tavolo ex D.M. 70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto sanitario ed organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro.
- nella parte terza ("Il fabbisogno di personale territoriale") si forniscono gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in assenza di una metodologia o di indicazioni ministeriali, va gestita nell'ambito dei requisiti organizzativi previsti da leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali, richiamati dalle Linee guida con riferimento alle principali macro-strutture territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo in via residuale ai valori minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. recante "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie".

Considerato che con la predetta D.G.R. n. 2416/2018, in particolare, dal punto di vista della struttura e delle modalità di definizione si prevede che:

- Il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee di indirizzo ministeriali indicate al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate dal medesimo atto deliberativo n. 2416/2018 [Ore lavorate all'anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all'anno per il personale del comparto pari a 1.418] ;
- Ove presente, il personale medico universitario conferito all'assistenza, il cui impegno orario per l'assistenza è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
- Per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica ambulatoriale assegnate in FTE .

Considerato altresì che con la medesima D.G.R. n. 2416/2018, con riferimento alle procedure di adozione ed approvazione e ai vincoli finanziari, si prevede che:

- I Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.
- Entro 30 giorni dall'adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati dall'Azienda/Ente al Ministero dell'Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001.
- L'adozione del PTFP, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, deve essere sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
- Le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema informativo SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio di riferimento.
- I Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa: 1) Limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018 ; 2) Limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).
- I predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli stessi distinguendo, per ogni anno:
 - i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
 - i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro flessibile;
 - i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d'obbligo - queste non rientrano nel limite di spesa complessivo.
- Il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell'Azienda, deve essere certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.

Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante *"Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R."*, resasi necessaria in considerazione del numero ed entità delle attivazioni e disattivazioni di reparti e/o servizi previste in ciascuna Azienda ed Ente del SSR in attuazione della nuova rete ospedaliera regionale ex R.R. n. 7/2017 s.m.i., dei trasferimenti di attività o funzioni da un'Azienda del S.S.R. all'altra, dell'attribuzione di nuove funzioni a singole Aziende disposti dall'Amministrazione regionale, dell'impegno regionale al sostegno della didattica e ricerca universitaria in rapporto sinergico ed integrato con l'assistenza ospedaliera all'interno delle A.O.U., degli impegni per il potenziamento degli IRCCS pubblici della Regione Puglia assunti con il Ministero della Salute in sede di site-visit, nonché della nuova programmazione regionale in materia di assistenza territoriale.

Con la predetta DGR 2293/2018 la Giunta Regionale ha proceduto a rideterminare i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR – nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009 s.m.i. – nella misura di seguito specificata con riferimento all'IRCCS "Giovanni Paolo II" :

I.R.C.C.S. "Giovanni Paolo II"	€ 29.173.942
--------------------------------	--------------

La medesima D.G.R. n. 2293/2018 ha altresì disposto che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) che ciascuna Azienda od Ente del S.S.R. devono approvare in via definitiva devono essere formulati nel rispetto dei suddetti tetti di spesa.

Vista la nota prot. AOO_183 n. 517 del 15.1.2019, con la quale il Dipartimento regionale della Salute ha dettato direttive in merito alla determinazione del fabbisogno di personale amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR, prevedendo che il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo – sia della dirigenza che del comparto – nello specifico per gli IRCCS pubblici vada espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell'10% .

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" n. 733 del 25 settembre 2018 recante prima adozione del Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e la relativa relazione ivi allegata.

Considerati gli esiti della riunione del 17.1.2019 intercorsa tra gli Uffici regionali competenti per materia e la Direzione dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", nell'ambito della quale è stato evidenziato uno scostamento tra la programmazione aziendale di cui alla suddetta deliberazione DG n. 733/2018 ed alcuni valori di fabbisogno massimo (FTE_max) derivanti dall'applicazione del metodo ministeriale.

Considerata la natura di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dell'Istituto ad indirizzo oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari, giusta classificazione di cui al R.R. n. 7/2017 in attuazione del D.M. 70/2015, con le connesse finalità di ricerca nel campo biomedico e la contestuale erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità ai sensi del D.Lgs. 288/2003 s.m.i., e considerato altresì il ruolo dell'Istituto - nell'ambito della Rete Oncologica Pugliese (ROP) approvata con DGR n. 221/2017 - quale "*Centro di riferimento oncologico regionale*" con il compito di garantire assistenza e ricerca in ambito oncologico e di coordinare le funzioni di assistenza a livello regionale ai sensi di quanto stabilito con D.G.R. n. 192/2018.

Vista la relazione del Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" trasmessa con nota prot. n. 2087 del 31.1.2019, successivamente integrata con nota prot. n. 9031 del 3.5.2019, con le quali l'Ente ha comunicato alcune parziali rivalutazioni o rimodulazioni dei valori di fabbisogno di personale inizialmente definiti, illustrando al Dipartimento della Salute le motivazioni organizzative, clinico-assistenziali, strutturali e/o contingenti a supporto di tali valori di fabbisogno.

Effettuate le opportune valutazioni rispetto alle esigenze di fabbisogno rappresentate dall'Ente e tenendo conto dei valori di fabbisogno FTE_max indicati dai Ministeri affiancati nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018 - ove applicabili -, è stato definito un "Fabbisogno FTE approvabile", contenuto in apposita colonna dell'Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Si ritiene utile precisare che, ai fini della determinazione del Fabbisogno FTE approvabile, si è tenuto conto della proposta di fabbisogno aziendale contenuta nell'Allegato 2) alla citata nota prot. n. 2087 del 31.1.2019, elaborato nel rispetto del tetto di spesa di € 29.173.942 assegnato all'IRCCS "Giovanni Paolo II" con D.G.R. n. 2293/2018 innanzi citata. Ogni eventuale valutazione in ordine alla proposta di fabbisogno "alternativa" contenuta nell'Allegato 6) alla medesima nota dell'IRCCS, che si fonda su di un tetto di spesa incrementato di € 1.192.958 rispetto alle previsioni regionali, resta evidentemente subordinata ad eventuali successive rideterminazioni del tetto di spesa dell'Istituto da parte della Giunta Regionale.

Per quanto innanzi, si ritiene di poter procedere all'approvazione - con prescrizioni - del Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari, adottato con deliberazione D.G. n. 733 del 25 settembre 2018 e successivamente integrato dall'Allegato 2) della nota prot. n. 2087 del 31.1.2019.

Preliminarmente, dal punto di vista formale, si osserva che il PTFP in questione è stato sviluppato sul modello dei Piani assunzionali, con specifica indicazione delle assunzioni e cessazioni previste per ciascuno degli anni del triennio di riferimento (2018-2020), risultando tuttavia privo di colonne di sintesi relative al fabbisogno di personale complessivo per anno.

La strutturazione del PTFP, atto distinto e separato rispetto ai Piani assunzionali, dal punto di vista formale deve infatti indicare - per ciascuno dei tre anni di riferimento (2018, 2019 e 2020) - il fabbisogno di personale programmato dall'Azienda per consentirle di assolvere alla propria *mission*, inteso come tutto il personale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro flessibile, espresso in FTE ed articolato per ruolo, categoria e profilo - necessario per svolgere le funzioni istituzionali di ciascun reparto/servizio dell'Istituto.

Il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE approvabile" dell'Allegato A) al presente schema di

provvedimento, i quali si connotano come “limite massimo” del relativo fabbisogno ferma restando la garanzia del rispetto del tetto di spesa complessivo assegnato all’IRCCS con la D.G.R. 2293/2018. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell’Azienda.

- L’eventuale personale medico universitario conferito all’assistenza, ivi compresi i Direttori di struttura complessa, va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%.
- Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo – sia della dirigenza che del comparto – va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell’10% .
- Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari con D.G.R. n. 2293/2018, pari ad € 29.173.942.
- Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell’Azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs. 123/2011.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. “Politiche di governo del personale S.S.R.”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione S.G.O.;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato:

- Di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8/5/2018, il Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 all’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari , adottato con deliberazione D.G. n. 733 del 25 settembre 2018 e successivamente integrato dall’Allegato 2) della nota prot. n. 2087 del 31 gennaio 2019.
- Di stabilire che il predetto PTFP – ai sensi del D.M. 8/5/2018 – debba essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall’adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - La strutturazione del PTFP, dal punto di vista formale, deve indicare – per ciascuno dei tre anni di riferimento (2018, 2019 e 2020) – il fabbisogno di personale programmato dall’Azienda per consentirle

di assolvere alla propria *mission*, inteso come tutto il personale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro flessibile, espresso in FTE ed articolato per ruolo, categoria e profilo - necessario per svolgere le funzioni istituzionali di ciascun reparto/servizio dell'Istituto.

- I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE approvabile" dell'Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, i quali si connotano come "limite massimo" del relativo fabbisogno ferma restando la garanzia del rispetto del tetto di spesa complessivo assegnato all'IRCCS con la D.G.R. 2293/2018. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell'Azienda.
 - L'eventuale personale medico universitario conferito all'assistenza, ivi compresi i Direttori di struttura complessa, va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%.
 - Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo - sia della dirigenza che del comparto - va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell'10%.
 - Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'IRCCS "Giovanni Paolo II" con D.G.R. n. 2293/2018, pari ad € 29.173.942.
 - Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell'Azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Responsabile P.O. (Ilaria Scanni)

Il Dirigente del Servizio (Rossella Caccavo)

Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)

Il Direttore del Dipartimento *ad interim*
(Angelosante Albanese)

Il Presidente (Michele Emiliano)
